



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I° Grado

“Leonardo DA VINCI” - Autonomia 158 -

Via Nazionale, snc 84060 Omignano Scalo (SA) – Telef. 0974/64009

E-mail saic866002@istruzione.it; saic866002@pec.istruzione.it

www.icomignano.edu.it - C.F. 90009630659

Alunni con genitori separati: chi decide? Chi autorizza?

I casi di alunni con genitori separati sono sempre più numerosi e le Istituzioni scolastiche devono affrontare problematiche quali:

- *A chi affidare il bambino all'uscita? È possibile affidarlo al compagno/a di uno dei genitori?*
- *A quale dei due genitori e relativi eventuali nuovi compagni affidare l'alunno in caso di uscite anticipate?*
- *A quale dei due genitori e relativi eventuali nuovi compagni comunicare le informazioni sull'andamento educativo-didattico dell'alunno?*

Le Scuole, in casi del genere, devono agire senza incorrere in errori che potrebbero avere risvolti negativi sia per gli allievi, sia riguardo alla responsabilità delle medesime Istituzioni scolastiche.

Per affrontare la questione, è necessario fare prima di tutto una distinzione delle azioni genitoriali, che possiamo classificare in:

- **azioni che hanno per oggetto decisioni di maggiore interesse per il figlio;**
- **azioni che hanno per oggetto decisioni diverse da quelle di maggiore interesse.**

Gli articoli 337 bis-ter-quater e seguenti del C.C. disciplinano l'*Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.*

L'art. 337 – ter del C.C. stabilisce che la **responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori** (a meno che venga stabilito il contrario) anche in caso di separazione.

Lo stesso articolo indica quali sono le **decisioni di maggiore interesse per i figli, cioè quelle relative all'Istruzione, all'Educazione e alla Salute** (possono considerarsi tali, aggiungiamo a titolo esemplificativo, le decisioni relative al percorso formativo ed educativo da far intraprendere ai figli o a eventuali scelte riguardanti la loro salute), distingue dalle **decisioni** di maggiore interesse quelle **di ordinaria amministrazione**, indica quali decisioni devono essere assunte da entrambi i genitori e quali possono essere prese disgiuntamente.

Le decisioni di maggiore interesse per i figli (Istruzione, educazione e salute), leggiamo nel suddetto articolo, devono essere prese da entrambi i genitori, a meno che sia stato stabilito diversamente dal giudice.

Le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, invece, possono essere prese disgiuntamente.

Le problematiche sopra illustrate non rientrano certo tra le decisioni di maggior interesse, ma

piuttosto tra quelle di ordinaria amministrazione e come tali devono essere affrontate: **le questioni su esposte (a chi affidare l'alunno, a chi permettere di prenderlo in anticipo) rientrano tra gli atti genitoriali che possono essere esercitati disgiuntamente, per cui si fa fede alle dichiarazioni del genitore, che ha l'affidamento esclusivo o del genitore che, pur avendo l'affidamento condiviso, si occupa prevalentemente del rapporto con la scuola.**

Al riguardo, citiamo un paragrafo della **nota MIUR n. 5336 del 2/9/2015**, *Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006*: “Si suggerisce che laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l'alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, di inserire nella modulistica la seguente frase: **“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”**.”

In tal modo, la scuola si libera da eventuali responsabilità, derivanti da dichiarazioni verbali del genitore non corrispondenti a verità.

Alla luce della normativa vigente, dunque, è possibile che la Scuola affidi l'alunno (***all'uscita o in caso di uscite anticipate***) al compagno di uno dei due genitori, in caso di affidamento condiviso, o al compagno del genitore affidatario, in caso di affidamento esclusivo, qualora il genitore in questione abbia prodotto una delega.

Riguardo a uno degli interrogativi posti all'inizio della nostra analisi, ovvero a chi fornire le informazioni riguardanti l'andamento educativo-didattico del figlio di genitori separati, la detta nota ministeriale fornisce puntuali informazioni al fine di far rispettare il **diritto alla “bigenitorialità”**, ovvero alla responsabilità genitoriale esercitata da entrambi i genitori.

La nota MIUR n. 5336 del 2 settembre 2015 si pone l'obiettivo di far applicare pienamente anche in ambito scolastico la legge n. 54/2006, che ha sancito il detto diritto alla **diritto del bambino a beneficiare di cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori, anche se separati**.

Nota Miur 2 settembre 2015, Prot. 5336

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione Ufficio II
"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Trento
All' Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All' Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D'Aosta
Aosta
Ai Docenti referenti per le Consulte Provinciali degli Studenti presso gli UU.SS.RR.
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti
Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI

Oggetto: Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 -"Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli".

A seguito di numerose segnalazioni pervenute alla scrivente Direzione generale, riguardo alla mancata ottemperanza in ambito scolastico del dettato normativo della **L. 54/2006** relativo, tra l'altro, al riconoscimento del diritto di "**bigenitorialità**", risulta opportuno fornire al personale scolastico informazioni di ordine generale ed indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione della disciplina sopra citata.

L'articolo 9 della Convenzione sui diritti dell'Infanzia (Convention on the Rights of the Child – CRC- 1989) stabilisce che gli Stati vigilino affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che tale separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Si prevede, inoltre, che tutte le "parti interessate" devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni. Tale deliberazione è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano attraverso la Legge n.176 del 27 maggio 1991 di ratifica della Convenzione, ma soprattutto con l'emanazione della legge 54/2006 che ha sancito il diritto del bambino, anche in caso di separazione dei genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, indicando a tal fine l'istituto dell'affidamento condiviso. Esso, così come prefigurato dal legislatore, rappresenta un'importante svolta di innovazione sociale e pone l'Italia all'avanguardia sui temi della parità genitoriale e dei diritti dei minori.

L'aspetto più rilevante della riforma è rappresentato, infatti, proprio dalla centralità del minore e dall'esigenza di rispettare i suoi superiori interessi, attraverso l'introduzione del principio di bigenitorialità: il diritto del bambino cioè, a ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori, anche se separati. Va sottolineato che il **D.Lgs. n. 154/2013** ha portato a termine il percorso di modifica delle disposizioni in materia di filiazione, già avviato con la L. 219/2012, eliminando ogni residua discriminazione tra i figli nati nell'ambito del matrimonio e quelli nati fuori da esso e così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi. **Pertanto, si deve intendere esteso il principio di bigenitorialità anche alle cosiddette "famiglie di fatto"** (in cui i

genitori dei minori non sono coniugati) in caso di affidamento congiunto dei figli da parte del Tribunale dei Minorenni.

La legge 54/2006 stabilisce, inoltre, che la *funzione educativa* – di cui peraltro la responsabilità genitoriale è mero strumento – deve svolgersi tenendo conto in via primaria della necessità di sviluppo della personalità del figlio (inteso come soggetto portatore di diritti propri) anziché delle aspettative e degli interessi personali dei genitori.

In particolare, per quanto concerne la responsabilità genitoriale e le questioni afferenti all'ambito educativo del minore l'attuale assetto normativo prevede che, di regola, entrambi i genitori hanno pari responsabilità genitoriale e che essa deve essere esercitata di *comune accordo* tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle decisioni relative all'educazione ed all'istruzione. Tale regola trova eccezione per alcuni casi specifici secondo quanto di seguito precisati:

- ***Figli nati fuori dal matrimonio***

in caso di figli nati fuori dal matrimonio la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi di comune accordo nel caso in cui il riconoscimento del figlio sia fatto da entrambi i genitori (art. 316 c.c. comma 1 e 4). Ove invece solo uno dei genitori riconosca il figlio, questi esercita la responsabilità genitoriale su di lui (art. 316 c.c. comma 4). Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio (art. 316 c.c. comma 5).

- ***Lontananza, incapacità o altro impedimento***

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio (Art. 317 c.c.).

- ***Affidamento esclusivo***

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal *giudice* (Art. 337-quater). Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

In ogni caso, *salvo che non sia diversamente stabilito*, le **decisioni di maggiore interesse** per i figli sono comunque adottate da **entrambi i genitori** (Art. 337-quater c.c.).

Soltanto il *genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale* ai sensi dell'art. 330 del c.c., a seguito di un provvedimento del Tribunale, può essere considerato decaduto dalla possibilità di partecipare alle scelte di vita del figlio ivi comprese quelle relative all'educazione ed all'istruzione.

Ciò premesso, tuttavia, va constatato che, nei fatti, ad otto anni dall'approvazione della legge sull'affidamento condiviso, questa non ha mai trovato una totale e concreta applicazione anche nella quotidiana ordinarietà della vita scolastica dei minori.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a voler incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario, (articoli 155 e 317 c.c.), di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di *facilitare agli stessi l'accesso alla documentazione scolastica* e alle *informazioni* relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal PTOF.

Solo a titolo meramente esemplificativo, si ritiene opportuno segnalare alcune delle azioni amministrative che le istituzioni scolastiche possono porre in essere per favorire la piena attuazione del principio di bigenitorialità a cui ogni minore figlio di genitori separati ha diritto:

- inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura- *anche al genitore separato/divorziato/ non convivente*, sebbene non collocatario dello studente interessato;
- individuazione di modalità alternative al *colloquio* faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente;
- attribuzione della password, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, per l'accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms o email).
- *richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti* (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche, ma ancora moduli cartacei.

Si suggerisce, infine, laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l'alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, di inserire nella modulistica la seguente frase:

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

Si confida nella disponibilità delle SS.LL per dare l'opportuna diffusione, nelle forme comunicative ritenute più idonee, alle azioni che le singole istituzioni scolastiche possono porre in essere per favorire il rispetto delle norme sopra citate e, soprattutto, per promuovere il rispetto dei diritti educativi dei minori figli di genitori separati/divorziati/non conviventi e non collocatari.

*Per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente dott. Giuseppe Pierro*